

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Riconoscimento scrittura privata e prova

Il riconoscimento tacito della scrittura privata ai sensi dell'art. 215 cpc e la verifica della stessa ex art. 216 attribuiscono alla scrittura il valore di piena prova fino a querela di falso della sola provenienza della stessa da chi ne appare come sottoscrittore e non anche della veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate, sicché il contenuto di queste ultime può essere contestato dal sottoscrittore con ogni mezzo di prova, entro i limiti di ammissibilità propri di ciascuno di essi.

Tribunale di Arezzo, sentenza del 11.01.2017, n. 34

...omissis...

- 1) Le domande avanzate da parte attrice risultano infondate e pertanto non meritevoli di accoglimento, in base alle seguenti considerazioni.
- 2) Preme innanzitutto ricordare che l'opposizione introduce un giudizio ordinario, attraverso il quale si realizza il c.d. contraddittorio differito, in cui il magistrato è chiamato a valutare la sussistenza o meno del credito azionato in via monitoria indipendentemente dall'esistenza del decreto. In altri termini, in

questa sede il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente limitandosi al controllo di validità del decreto ingiuntivo opposto (Cass. SS.UU. 7.7.1993 n. 7448; Cass. 14.9.1993 n. 9512; Cass. 17.11.1994 n. 9708), ma è tenuto a verificare nel merito il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso, esaminando il rapporto giuridico controverso nel suo complesso (Cass. 16.11.1992 n. 12278).

Ciò precisato, è il convenuto opposto ad assumere la posizione sostanziale di attore mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (per tutte Cass. civ., sez. I, sent. 3.2.2006, n. 2421).

Quindi, dal momento che secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte apposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Cass. civ., sez. 1, sent. 16.5.2416, n. 9989; Cass. civ., sez. lav., sent. 25.7.2011, n. 16199; Cass. civ., sez. III, sent. 3.3.2009, n. 5071; Cass. civ., sez. III, sent. 17.11.2003, n. 17371).

Nel caso di specie, l'odierna resistente ha compiutamente documentato l'esistenza del debito per il tramite non solo della richiesta di parere e dal Certificato di liquidazione (all. doc. 1 e 3, fase. monitorio), ma anche a mezzo di pre-notule e preventivo dei compensi che assume essere firmato da controparte (all. doc. 1 e 2, fasc. opposta).

Sulla valenza di quest'ultima allegazione, in particolare, si ricordi che ai sensi dell'art. 214 c.p.c. "Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione "; ed ancora per il successivo 215 c.p.c. "La scrittura prodotta in giudizio si ha per riconosciuta (...se la parte comparsa non la disconosce a non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione ")

Detto disconoscimento, pur non richiedendo formule solenni, deve essere effettuato in modo formale e specifico con una dichiarazione che contenga la non equivoca negazione della genuinità della copia prodotta o - come nel caso di specie - della firma apposta sul documento; trattandosi di eccezione che deve risultare chiara, circostanziata, esplicita e, al fine di evitare che la scrittura acquisti efficacia probatoria, tempestiva, dovendo intervenire perentoriamente entro i termini prescritti dal legislatore (cfr. Cass. Civ., n. 5461/2006, Cass. Civ., n. 2374/2014).

Nell'ipotesi per cui è causa parte opponente non ha assunto affatto posizione sulla paternità della firma apposta sul preventivo depositato in atti, che la resistente imputa a soggetto legittimato a spendere il nome della G2 ggggg e che come tale deve essere, a tal punto, considerata, con la conseguenza che le tariffe ivi cristallizzate debbono ritenersi quelle effettivamente pattuite ("Il riconoscimento tacito della scrittura privata ai sensi dell'art. 215 cpc e la verifica della stessa ex art. 216 attribuiscono alla scrittura il valore di piena prova fino a querela di falso della sola provenienza della stessa da chi ne appare come sottoscrittore e non anche della veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate, sicché il contenuto di queste ultime può essere contestato dal sottoscrittore con ogni mezzo di prova, entro i limiti di

ammissibilità propri di ciascuno di essi". Così Cass. Civ., sent. 30.6.2015, n. 13321).

Tutto quanto premesso, il credito vantato da parte resistente deve ritenersi compiutamente provato anche nel quantum a fronte della totale assenza di circostanze estintive, modificative, impeditive del medesimo; ed infatti a nulla rilevano le fatture e i bonifici allegati dall'odierna attrice (all. doc. 2 e 3, fase, opponente), in quanto inconferenti rispetto all'oggetto di causa, concernente debiti maturati in un momento successivo e dunque essenzialmente diversi.

Per queste ragioni l'opposizione è rigettata, con integrale conferma dell'ingiunzione.

3) Quanto alla domanda avanzata dalla resistente al fine di sentir condannare controparte per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., si ricordi che la norma sanziona quel comportamento illecito che si sostanzia nella c.d. lite temeraria, che a sua volta si concretizza nella conoscenza dell'infondatezza della domanda o eccezione avanzata e ciononostante proposta (mala fede), abusando del diritto d'azione o per spirito di emulazione o per fini dilatori. Ricorre inoltre quando vi è carenza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave). La legge configura per tale condotta una responsabilità aggravata, ossia una responsabilità che si aggrava in quanto, essendo fondata su un illecito, comporta l'obbligo di risarcire tutti i danni che conseguono all'aver dovuto partecipare ad un processo privo di fondamento alcuno.

La condanna presuppone però, oltre alla soccombenza dell'avversario, la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire, o resistere in giudizio, nonché la prova del danno subito a causa del contegno processuale della controparte; pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito e causalmente connesso al comportamento della soccombente.

Ciò posto, l'istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 27.10.2015, n. 21798; Cass. civ., SS. UU., ord. 20.4.2004, n. 7583, secondo cui " La domanda di risarcimento dei danni ex artt. 96 c.p.c, non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato"), mentre nel caso di specie, il convenuto si limita ad invocare l'applicazione dell'art. 96 c.p.c, senza addurre alcuna prova ed anzi astenendosi dall'argomentare alcunché in funzione dell'accoglimento della domanda avanzata, che dunque si rigetta.

4) In base al criterio della soccombenza, parte opponente dddddd rifusione delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore compreso tra E 5.200,00 ed E 26.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella 2 allegata al predetto D.M.

pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:

1) respinge le domande avanzate dall'opponente dddddd., in persona del legale rappresentante pro tempore, e conferma integralmente il dddd n. 873/12;

2) condanna parte opponente dddd in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a parte opposta Studio Commerciale Associato dddd in persona delle associate, le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi E 4.835,00 per compenso, di cui E 875,00 per Ia fase di studio, E 740.00 per la fase introduttiva, E 1.600.00 per la fase di trattazione, E 1.620,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge.

Arezzo, 10.1.2017

Depositata in cancelleria il 11/01/2017.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

La Nuova Procedura Civile